

STALKING NEL CONDOMINIO

Indice degli argomenti

- 1. Stalking condominiale nei confronti dell'amministratore: anche le pretese legittime del condomino possono integrare il delitto.**
- 2. Stalking all'amministratore: esempi**
- 3. Come può difendersi l'amministratore e quando può parlarsi di atti persecutori**
- 4. Stalking in condominio: le registrazioni delle aree comuni possono essere utilizzate nel processo**
- 5. Danneggiamenti, imbrattamenti e molestie: portinaio condannato per stalking**
- 6. Utilizza i propri gatti per infastidire la vicina di casa: condannata per stalking**

1. Stalking condominiale nei confronti dell'amministratore: anche le pretese legittime del condomino possono integrare il delitto.

È sicuramente noto a tutti coloro che vivono in condominio che la giurisprudenza ha ammesso l'esistenza di una particolare forma di stalking: quella condominiale. In verità, lo stalking condominiale non è un delitto a sé stante: non costituisce, cioè, un'autonoma fattispecie delittuosa, ma solamente una particolare manifestazione del reato di atti persecutori (denominazione italiana dello stalking).

Il classico stalking condominiale è quello che avviene tra inquilini di diverse unità immobiliari: immissioni rumorose sistematicamente prodotte per non far riposare il vicino; piccoli danneggiamenti; ingiurie e diffamazioni reiterate; ecc.

Volendo mutuare il linguaggio utilizzato a proposito del mobbing in ambito lavorativo, quello appena descritto è il classico stalking condominiale orizzontale, cioè la tipica condotta persecutoria nei confronti dell'odiato vicino. Molti trascurano, però, la portata e la diffusione della stalking condominiale verticale, cioè quello fatto ai danni dell'amministratore.

Il vicino che ci fa dispetti può essere condannato per stalking

Ebbene, occorre sapere che, nonostante l'amministratore sia un mandatario e, pertanto, gravi su di lui l'obbligo di informare i mandanti e di agire nel loro interesse, il rapporto contrattuale non giustifica chiamate continue, messaggi inopportuni e altre condotte che possano turbare la normalità della vita dell'amministratore.

È bene quindi non stressare eccessivamente l'amministratore, altrimenti c'è il rischio di una condanna per stalking.

Il reato di atti persecutori

Il codice penale italiano non parla mai di stalking, bensì di atti persecutori. Secondo l'art. 612-bis del codice penale, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il dispetto in condominio.

Dunque, trattandosi di un tipico reato d'evento, cioè di una condotta penalmente perseguibile se all'azione segue un determinato esito, lo stalking sarà punibile soltanto se, a seguito di minacce o di molestie ripetute nel tempo, la vittima:

- subisce un duraturo e grave stato di ansia o di paura;
- ha un fondato timore per la propria o altrui incolumità;
- è costretta a modificare le proprie abitudini, come ad esempio quella di recarsi in palestra, al bar, ecc.

Stalking: bastano anche pochi messaggi

Per orientamento giurisprudenziale oramai granitico (*ex multis*, Cassazione penale, sez. V, sentenza 02/01/2019 n. 61), per far scattare il reato di stalking sono sufficienti anche pochissimi atti molesti: per la precisione, sono sufficienti anche un paio di chiamate o qualche messaggio su WhatsApp per integrare il reato;

ciò a condizione, ovviamente, che si verifichi nella vittima almeno una delle conseguenze elencate nel precedente paragrafo, e cioè lo stato d'ansia o di paura, il timore per l'incolumità personale o la modifica dello stile di vita.

Lo stalking condominiale ai danni dell'amministratore

Lo stalking ai danni dell'amministratore di condominio si verifica ogni volta che:

- la condotta del singolo condomino possa essere qualificata come minacciosa o molesta;
- la medesima condotta sia ripetuta a breve distanza di tempo per almeno due volte (non costituirebbero stalking, ad esempio, quattro telefonate fatte a distanza di molti mesi);
- dalla condotta persecutoria derivi, in capo all'amministratore, una delle conseguenze negative sopra enunciate.

Stalking in condominio: le conseguenze delle false minacce

Il problema principale è comprendere se lo stalking condominiale verticale ai danni dell'amministratore si ingeneri anche nel caso in cui la richiesta del condomino sia legittima.

Prendiamo il caso emblematico del condomino che insista per vedere la documentazione condominiale in possesso dell'amministratore. Com'è noto, l'amministratore di condominio è obbligato ad esibire in ogni tempo la documentazione su richiesta di uno o più condòmini (Tribunale di Firenze, II sez. civ., 9.3.2017 n. 784).

Il condòmino può visionare la documentazione anche solo per esercitare il suo potere di vigilanza e di controllo sull'operato dell'amministratore.

Ebbene, se l'amministratore si oppone alla legittima richiesta di uno o più condòmini incorre nella responsabilità civile prevista dal codice, con tanto di rischio di revoca; se, però, le richieste sono insistenti e diventano moleste, allora la condotta del condomino rischia di integrare il delitto di stalking anche se il rifiuto dell'amministratore è ingiustificato.

Ciò perché, contro il diniego illegittimo dell'amministratore, i condòmini possono agire con gli strumenti legali a loro disposizione (ad esempio, chiedendo al giudice di ordinare all'amministratore l'esibizione documentale), senza la necessità di sfociare in una condotta penalmente rilevante.

Tanto è confermato anche dal pacifico orientamento giurisprudenziale per cui il creditore che tormenta il proprio debitore per ottenere la riscossione di quanto dovuto risponde di stalking se supera i limiti dell'agire consentito.

2. Stalking all'amministratore: esempi

Orbene, tutti i comportamenti reiterati di tipo persecutorio costituiti da minacce, molestie o atti lesivi che creano un disagio psichico o fisico ed un senso di timore nella vittima, condizionandone così lo svolgere di una normale vita quotidiana, sono suscettibili di integrare il delitto di stalking, anche quando il bersaglio di tali condotte sia l'amministratore di condominio.

In via esemplificativa e non esaustiva, costituiscono molestie suscettibili di tramutarsi in stalking le continue richieste, legittime o meno, inoltrate all'amministratore a tutte le ore del giorno e della notte; le telefonate e i messaggi assillanti; i pedinamenti e gli appostamenti.

Costituiscono stalking ai danni dell'amministratore le continue ingiurie e diffamazioni sul suo conto, i danneggiamenti, le velate minacce e ogni altro tipo di intimidazione.

Contro questi comportamenti, l'amministratore è legittimato a sporgere querela entro il termine massimo di sei mesi dall'ultimo atto molesto.

3. Come può difendersi l'amministratore dai condòmini stalker e quando può parlarsi di atti persecutori.

I condòmini stalker sono una realtà: non esistono rilevazioni statistiche, ovvero studi psicologici su questa figura, ma gli amministratori, ed in generale chi ha a che fare con le gestioni condominiali, sa della loro esistenza.

Petulanti, sospettosi, aggressivi, paranoici, ossessivi, onnipresenti, convinti d'essere perseguitati, sempre pronti alla diffida, alla messa in mora, sempre col telefono in mano ad riempire di sms di messaggi su what's app il telefono dell'amministratore.

Ma non solo: di cornetta facile, chiamano lo studio, o peggio l'abitazione del malcapitato gestore del condominio in ogni momento. I più ostinati, ci raccontano, hanno perfino suonato al campanello dell'abitazione dell'amministratore alle dieci di sera. La richiesta di estratto conto, l'ennesima nello stesso mese, non era stata corrisposta nonostante... fosse stata inviata tre ore prima.

Spesso lo stalker si presenta come il condòmino che porta in dote il condominio, lo stalker manifesta il sospetto per il precedente amministratore e riversa nel nuovo (e malcapitato) l'aspettativa di risoluzione della sua condizione di vessato.

Chi amministra da anni, magari, riesce a fiutare lo stato delle cose e declina prima ancora di approfondire, ma chi è novizio della gestione immobiliare rischia di non accorgersi che il condòmino, passata la gestione, vorrà piantare le tende nel nuovo studio del "suo" amministratore.

Come ci si deve comportare con queste persone? Quali gli atteggiamenti da tenere per essere nel giusto, per rispondere a ciò che è nel loro diritto sapere ed avere, senza con ciò consentirgli di abusare del loro diritto.

E soprattutto, se la situazione dovesse precipitare, quando si può considerare "colma la misura" e quindi presentare querela all'autorità giudiziaria per atti persecutori (il così detto stalking) ai sensi dell'art. 612-*bis* del codice penale?

Diritto di accesso alla documentazione

Ogni condòmino ha diritto di accesso alla documentazione condominiali. Quali sono i documenti condominiali che vengono maggiormente richiesti?

- registri condominiali (anagrafe, nomina e revoca, verbali e contabilità);
- estratto conto inerente al conto corrente condominiale (ovvero ai conti, se ve ne sono più di uno);
- documenti contabili, quali fatture, ricevute, ecc.;
- tabelle millesimali;
- regolamento di condominio;
- stato dei pagamenti.

Per i registri (ed in quanto ad essi allegati per regolamento e tabelle), l'amministratore all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico deve indicare i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. Tanto stabilisce l'art. 1129, secondo comma, c.c.

«I registri sono visionabili presso l'ufficio dell'amministratore, previo appuntamento. In quell'occasione, oltre alla visione, potranno essere chieste le copie, la cui consegna verrà concordata anche in ragione delle esigenze dello studio»

Per gli altri documenti, che i condòmini hanno diritto di visionare ed anche di avere copia (es. art. 1130 n. 8 c.c. e 1130-bis c.c.), giorno ed ora dell'appuntamento deve essere concordato con l'amministratore.

Il diritto di accesso non è assoluto

Se l'amministratore di condominio deve agevolare l'ottenimento della documentazione richiesta, il condòmino non può pretendere che ciò avvenga con i suoi tempi.

In tal senso la Cassazione è costante nell'affermare che *«la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento dell'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni e, perciò di prendere visione dei registri e dei documenti che li riguardano, sempre che la vigilanza ed il controllo non si risolvano in un intralcio all'amministrazione, non siano contrari al principio della correttezza e che delle attività afferenti alla vigilanza ed al controllo i condòmini si addossino i costi»* (così Cass. 29 novembre 2001, n. 15159).

Il condòmino ha diritto a delle risposte, ma non può presentare continui interPELLI

Sintesi del pensiero della Cassazione: *«Caro condòmino hai diritto ai documenti, ma se mi chiedi oggi per domani copia dell'estratto conto bancario non è detto che ti debba dire sì, l'avrai subito e se mensilmente insisti con richieste defatiganti, ti possono rispondere, hai diritto ad avere le carte, ma esercita meglio le tue prerogative. Così non va.»*

L'amministratore che non risponde mai ai condòmini può essere soggetto ad un'azione di revoca per gravi irregolarità. L'amministratore che spiega ai condòmini come devono comportarsi dando i documenti richiesti, finché è possibile, sicuramente no.

L'amministratore che viene subissato da continue richieste, fondamentalmente ripetitive, se non addirittura completamente illegittime e sostanzialmente vessatorie può anche evitare di rispondere, anzi è bene che si prenda la briga di farlo per porre un punto alla questione.

Una risposta del genere: *«se vai avanti in questo modo, sarò costretto a tutelarmi nelle sedi opportune»*.

La querela se non viene emessa una misura cautelare, è utile, ma può non bastare

Quando può parlarsi, in termini penali, di atti persecutori, cioè di stalking?

Secondo l'art. 612-bis c.p. ricorre tale reato quando chiunque (quindi anche un condòmino) *«con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita»*.

È evidente che affinché si possa parlare di stalking verso l'amministratore condominiale non bastano continue lettere di richieste di documenti. Servono elementi ben più incisivi. Il campionario degli esempi portati in principio rende l'idea.

Se il condòmino va a citofonare a casa dell'amministratore ad ogni ora del giorno e della notte e magari lo subissa di richieste e telefonate, può anche essere che provochi uno stato d'ansia nel malcapitato amministratore.

Difficile, ma non impossibile, i fatti penalmente rilevanti vanno sempre considerati caso per caso, alla luce di tutte le caratteristiche.

Certo è che una querela, se comunicata al condòmino stalker può avere un effetto deterrente, ma ciò che certamente può essere di concreto aiuto, ma si tratta di misure cautelari difficili da ottenere, è un'ordinanza che inibisca l'avvicinamento all'amministratore, o magari la continua sollecitazione telefonica o a mezzo di comunicazioni postali.

4. Stalking in condominio: le registrazioni delle aree comuni possono essere utilizzate nel processo

Le registrazioni video e audio effettuate da privati tramite telecamere poste per esigenze di sicurezza delle parti comuni di edifici condominiali, pur non essendo registrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria e non potendo essere assimilate alle intercettazioni di cui all'art. 266 c.p.p., possono comunque essere utilizzate come elemento probatorio nel processo penale.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 32544/20; depositata il 19 novembre)

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32544/20, depositata il 19 novembre.

Il GIP del Tribunale di Viterbo applicava ad un soggetto indagato per atti persecutori la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. I due soggetti erano contitolari di uno studio professionale e la persona offesa aveva prodotto in giudizio delle registrazioni video e audio effettuate di nascosto all'interno delle parti comuni dello studio e nel locale bagno, nonché in altre parti comuni del condominio.

La difesa ha proposto ricorso per saltum in Cassazione, dolendosi per l'inutilizzabilità di tali elementi probatori. Il ricorso si rivela inammissibile. Lo stesso ricorrente richiama infatti l'esistenza, nel compendio indiziario valorizzato dall'ordinanza impugnata, di videoregistrazioni effettuate tramite telecamere poste negli spazi condominiali comuni.

In riferimento a tale tipo di registrazioni provenienti da privati tramite telecamere poste per esigenze di sicurezza delle parti comuni, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, pur non essendo registrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria e non potendo nemmeno essere assimilate alle intercettazioni di cui all'art. 266 c.p.p., i fotogrammi estrapolati dai predetti filmati non possono comunque essere considerati come prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale dell'inutilizzabilità.

In tal senso, è stata anche esclusa la configurabilità del delitto di cui all'art. 615-bis c.p. (Interferenze illecite nella vita privata) con riferimento a riprese relative ad aree comuni e a spazi di pertinenza di una abitazione privata ma non protetti dalla vista degli estranei.

In conclusione, il Collegio sottolinea che, posta l'utilizzabilità delle registrazioni effettuate nelle parti comuni dell'edificio, l'utilizzo delle ulteriori videoregistrazioni non risulta oggetto di specifica deduzione. Il ricorso non può dunque che essere dichiarato improcedibile.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 ottobre – 19 novembre 2020, n. 32544

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 ottobre – 19 novembre 2020, n. 32544

Presidente Sabeone – Relatore Caputo

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 29/06/2020, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha applicato a P.E. la misura cautelare del divieto di avvicinamento in relazione all'imputazione provvisoria di atti persecutori in danno di M.M.

Avverso l'indicata ordinanza ha proposto per saltum ricorso per cassazione P.E. , attraverso il difensore Avv. Marco Russo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - inosservanza di norme processuali in riferimento alle captazioni ambientali aventi ad oggetto comportamenti non comunicativi (immagini) e comunicativi (audio) effettuate all'interno dello studio professionale (nelle parti comuni dello stesso e nel locale bagno) e nelle parti condominiali, denunciate come inutilizzabili ed anche con riferimento alla disciplina della prova atipica e alla necessità del procedimento autorizzativo ex art. 266 c.p.p..

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

In premessa, mette conto ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Il ricorso non si è attenuto al principio di diritto richiamato. Le censure muovono dal presupposto della contitolarità dello studio in capo ad indagato e persona offesa, sostenendo detta situazione giuridica in termini sostanzialmente assertivi e, comunque, implicanti apprezzamenti di merito estranei alla cognizione di questa Corte di legittimità. Al di là di ciò, le censure - come la stessa enunciazione delle doglianze conferma - si concentrano sulle videoregistrazioni effettuate di nascosto dalla persona offesa nello studio professionale e, in particolare, in determinati locali indicati dal ricorrente come oggetto della tutela domiciliare.

Lo stesso ricorso, così come l'ordinanza impugnata, però, richiama l'esistenza, nel compendio indiziario valorizzato dall'ordinanza applicativa, di videoregistrazioni ottenute attraverso l'installazione di telecamere all'ingresso del fabbricato, "in zona condominiale e di uso comune". Ora, in ordine a queste ultime registrazioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, proprio con specifico riferimento a videoriprese registrate in luogo di pertinenza condominiale, che "si tratta di videoriprese non effettuate dalla polizia giudiziaria e che non possono essere assimilate, quanto ai presupposti di ammissibilità, ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di cui all'art. 266 c.p.p." (il che priva di qualsiasi fondamento la denunciata inosservanza di tale disposizione), sicché nel caso di "immagini registrate (derivanti), come nel caso al vaglio, da videoregistrazioni provenienti da privati, installate a fronte anche di esigenze di sicurezza delle parti comuni, poi acquisite come documenti ex art. 234 c.p.p." (e non quale prova atipica), "i fotogrammi estrapolati da detti filmati non possono

essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità" (Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345; Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, Hida, Rv. 263432). Conclusione, questa, in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità che escludono la configurabilità del delitto di cui all'art. 615-bis c.p., con riferimento a riprese relative ad aree condominiali (Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, Tinervia, Rv. 270679; Sez. 5, n. 44701 del 29/10/2008, Caruso, Rv. 242588) ed anche a spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano, però, di fatto, non protetti dalla vista degli estranei (Sez. 5, n. 44156 del 21/10/2008, Gottardi, Rv. 241745; Sez. 6, n. 40577 del 01/10/2008, Apparuti, Rv. 241213).

Ora, poiché i gravi indizi ex art. 273 c.p.p. tratti dalle registrazioni effettuate in aree comuni dello stabile sono senz'altro al riparo dalla censura di inutilizzabilità proposta dal ricorso, l'incidenza delle ulteriori videoregistrazioni e, dunque, la loro decisività ai fini del presupposto indiziario - non è oggetto di specifica - e non meramente assertiva - deduzione, il che, al lume del principio di diritto richiamato in apertura, rende ragione dell'inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

5. Danneggiamenti, imbrattamenti e molestie: portinaio condannato per stalking

Nel mirino è finita soprattutto una condomina. Il custode dello stabile però è stato segnalato più in generale per comportamenti inurbani, insolenti e ostruzionistici nei confronti di diversi abitanti dello stabile e anche degli addetti alle pulizie.

Inurbano, insolente e ostruzionistico: non esattamente le qualità migliori per un portinaio, sufficienti però per farlo condannare per lo stalking messo in atto ai danni di una condomina in particolare. Inequivocabili i comportamenti tenuti dall'uomo, respinta la tesi di un complotto a sfondo razziale messo in atto ai suoi danni da alcune inquiline dello stabile. (Cassazione, sentenza n. 43566/19, sez. V Penale).

Molestie. A censurare i comportamenti tenuti dal portinaio – un uomo di colore - sono stati innanzitutto i Giudici del Tribunale e quelli della Corte d'Appello: in entrambi i gradi di giudizio, difatti, egli è stato ritenuto colpevole del «delitto di atti persecutori» ai danni di una condomina dello stabile.

Il quadro probatorio raccolto tra primo e secondo grado è ritenuto sufficiente anche in Cassazione, e comporta la conferma della condanna dell'uomo. Decisiva l'attendibilità riconosciuta ad alcuni condomini che in qualità di testimoni hanno riportato «le condotte generalmente ostruzionistiche, inurbane e insolenti» del custode, che aveva preso di mira una condomina in particolare.

Più in generale, però, è emerso che l'uomo si è reso responsabile di «gravi atti molesti in danno di condomini e prestatori d'opera nello stabile», come riportato in diverse segnalazioni ricevute dall'amministratore condominiale. In particolare, in quella documentazione si fa riferimento a «un comportamento offensivo – non solo verbalmente –, alcuni tentativi di aggressione» e «svariate molestie, quali il continuo imbrattamento delle parti comuni dello stabile dopo le pulizie effettuate dagli addetti di una ditta, il distacco della corrente nel corso di quelle medesime operazioni, il danneggiamento – anche con l'urina – degli abiti personali degli addetti della ditta, abiti lasciati nell'apposito locale di cui aveva le chiavi solo il custode».

Tali elementi sono sufficienti per inchiodare l'uomo, e per respingere, chiariscono i Giudici, l'ipotesi difensiva centrata su una presunta «macchinazione a sfondo razziale ordita in danno del custode da un limitato gruppo di condomine». Su quest'ultimo fronte, in particolare, viene evidenziata «l'inverosimiglianza di un'ostilità fondata su ragioni razziali e sopravvenuta anni dopo l'assunzione del custode».

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 43566/19; depositata il 24 ottobre

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 giugno – 24 ottobre 2019, n. 43566

Presidente Catena – Relatore Tudino

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 3 ottobre 2018, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 16 gennaio 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di Ze. No. Be. in ordine al delitto di atti persecutori in danno di Ro. Ge. Ma. Ne., oltre statuizioni accessorie.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, Avv. Ma. Co., affidando le proprie censure a due motivi.
 - 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento alla mancata rivalutazione di attendibilità delle dichiarazioni della parte civile e omessa considerazione delle prove a discarico dell'imputato, per avere la Corte d'appello acriticamente recepito la motivazione della sentenza di primo grado, omettendo di confrontarsi con le critiche dell'appellante. Rappresenta, al riguardo, i profili di contraddittorietà delle prove orali e gli argomenti difensivi decisivi, essenzialmente relativi a controversie tra le parti, invece sottovalutati.
 - 2.2. Con il secondo motivo, deduce mancata assunzione di prova decisiva, emersa in un procedimento collegato, e correlato vizio della motivazione in riferimento alla richieste di esame dei testimoni oculari di diverso episodio, separatamente giudicato, trattandosi di contributi dichiarativi determinanti, mentre la Corte territoriale ne aveva rigettato l'ammissione ritenendone la non indispensabilità e, comunque, la tardività, senza considerare trattarsi di prove sopravvenute ed ignorate senza colpa.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

1. Non coglie nel segno la doglianza articolata nel primo motivo di ricorso in relazione alla (ri)valutazione di attendibilità della persona offesa.
 - 1.1. Richiamato il contrapposto fronte delle dichiarazioni testimoniali, attestate, da un lato, nel ricostruire a carico dell'imputato, custode dello stabile di comune residenza, condotte generalmente ostruzionistiche, inurbane ed insolenti, fino al punto da costituire - in danno di Ro. Ne. atti

persecutori e, dall'altro, ad accreditare l'interesse al licenziamento, fondato su pregiudizi razziali, in capo a talune condomine, tra le quali la medesima Ne. e le testi Carminati, De Bernardi, la Corte d'appello ha proceduto ad una rinnovata valutazione d'attendibilità della persona offesa, valorizzando le dichiarazioni rese dall'amministratore del condominio, Po., e la serie di documenti comprovanti le numerose segnalazioni, inoltrate, sin dal 2009, al medesimo e relative a contestazioni mosse allo Ze., resosi responsabile di gravi atti di emulazione in danno di condomini e prestatori d'opera nello stabile.

In particolare, mentre il teste Po. aveva ricostruito le segnalazioni pervenute da almeno cinque condomini, da fornitori e dagli addetti alle pulizie dello stabile, rappresentative di un comportamento del custode non solo verbalmente offensivo, bensì caratterizzato anche da tentativi di aggressione, riferendo di aver ricevuto egli stesso esplicite minacce in caso di licenziamento, dalla serie documentale versata in atti emergeva come, dal 2009 al 2011, lo Ze. si fosse reso protagonista di svariate iniziative moleste, quali il continuo imbrattamento delle parti comuni dello stabile subito dopo le pulizie effettuate dagli addetti della ditta Civic Service s.r.l., il distacco della corrente nel corso delle medesime operazioni, il danneggiamento - finanche con l'aspersione di urina - degli abiti personali degli addetti, lasciati nell'apposito locale di cui solo il custode aveva le chiavi. Evidenziati siffatti elementi, provenienti da fonti terze e non contestati nell'atto d'appello, la Corte territoriale, pur richiamando la valutazione di attendibilità della parte civile formulata dal giudice di primo grado, ha proceduto alla rinnovata verifica di credibilità della medesima, superando argomentativamente la tesi di una calunniosa macchinazione, congiuntamente ordita in danno del custode da un limitato gruppo di condomine, rispetto alla quale neppure le deposizioni favorevoli all'imputato (i coniugi Co. e Ma., il primo testimone oculare di un colloquio tra la parte civile e la condomina Paris, in cui le due donne avrebbero espresso l'interesse all'allontanamento del portiere, appellato come "negro di merda", riferito in assemblea condominiale a ben quattro anni di distanza) sono state ritenute idonee ad introdurre elementi di ragionevole dubbio.

Ed in tale contesto dimostrativo, la Corte territoriale ha ritenuto non decisive le produzioni difensive, relative a prove acquisite in altro procedimento penale tra le medesime parti, e consistenti nelle dichiarazioni rese dai dipendenti dello studio Be., sito nell'appartamento adiacente alla portineria, indicati dalla Ne. come spettatori di un atto di masturbazione, oggetto di ulteriore contestazione.

1.2. L'ampia disamina rassegnata nella sentenza impugnata e la valutazione di attendibilità della parte civile ivi contenuta si sottrae, pertanto, a censura, in quanto rispondente ai canoni declinati dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ed all'obbligo di ostensione dei criteri adottati e dei risultati raggiunti nella valutazione probatoria, nei termini declinati dalle massime di orientamento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n.41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Invero, in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunnioso del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n.21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312).

E, nel caso in disamina, l'intento calunniatorio, esplicitamente evocato, ed anzi ribadito alla stregua di una concordata macchinazione punitiva, su base razziale, ordita da un coeso gruppo di condomine, risulta direttamente affrontato ed argomentativamente superato nelle conformi sentenze di merito, che hanno rilevato la non decisività, sul punto, delle dichiarazioni dei coniugi Corti-Ma., la convergenza delle testimonianze della Carminati e della De Bernardi e la concludenza rafforzativa degli ulteriori elementi, tra i quali le dichiarazioni dell'amministratore Po. e la copiosa corrispondenza acquisita agli atti. La sentenza impugnata non ha, inoltre, mancato di rimarcare l'inverosimiglianza di un'ostilità, fondata su ragioni razziali, sopravvenuta di anni rispetto all'assunzione del custode (risalente al 2003) e tale da giustificare una strategia calunniosa, a fonte di comportamenti molesti e reiterati, connotati dalle medesime caratteristiche di quelli già segnalati da terzi all'amministratore.

Donde la critica rivolta al protocollo valutativo della prova dichiarativa interessata - ed alla congruente motivazione - si rivela infondata, nella misura in cui, ribadendo gli elementi di asserita dissonanza con un fronte testimoniale opposto parziale e non risolutivo, trascura di confrontarsi con i numerosi elementi dimostrativi di fatti che si iscrivono in linea di continuità con le modalità comportamentali dell'imputato, del quale si predica solo in astratto, ed alla stregua del mero dato anagrafico, l'inverosimiglianza di un interesse personale nei confronti della persona offesa. Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, inconducibile.

2.1. Il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello mediante acquisizione dei verbali di sommarie informazioni e di testimonianza dei dipendenti dello studio Be., reso in diverso procedimento, risulta - alla luce del complessivo dispiegarsi del giudizio probatorio ut supra rappresentato - correttamente giustificato, in considerazione della mancanza del requisito della decisività della prova, effettivamente sopravvenuta, trattandosi di dichiarazioni evidentemente apprezzate, in quel giudizio, in una diversa e ignota latitudine conoscitiva, come tale inidonea, già alla stregua dell'apprezzamento prognostico rimesso alla Corte d'appello, a disarticolare la complessiva valutazione d'attendibilità, come rinnovatamente giustificata nella sentenza impugnata.

2.2. In tema di ricorso per cassazione, invero, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n.32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577, N. 1256 del 2014 Rv. 258236, N. 1400 del 2015 Rv. 261799, N. 48630 del 2015 Rv. 265323), mentre la sentenza impugnata ha evidenziato, con motivazione incensurabile nella presente sede di legittimità, l'incidenza non risolutiva - in punto di attendibilità della parte civile - delle dichiarazioni non confermate di uno specifico e successivo atto, riferito all'imputato, in danno della Ne., da fonti dichiarative di cui si ignora se, nel diverso procedimento, sia stata disposta l'integrale assunzione.

In altri termini, il tenore testuale di dichiarazioni testimoniali assunte in diverso procedimento non risultano autonomamente decisive ai fini dell'attendibilità della medesima persona offesa, laddove si ignori se la decisione resa nel separato giudizio sia stata fondata sull'assenza di riscontri o su una diversa considerazione

della credibilità soggettiva, venendo perciò meno la stessa possibilità di qualificare come frazionata una valutazione della stessa persona offesa, resa in ambiti processuali diversi e per contestazioni non legate da vincoli di logica inscindibilità; valutazione frazionata non operata nel caso in disamina e che è, invece, possibile nell'ambito dello stesso contenuto dichiarativo, salvo che la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente razionale dell'altra parte (Sez. 4, n.21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752, N. 40170 del 2006 Rv. 235575, N. 21640 del 2010 Rv. 247644, N. 21640 del 2010 Rv. 247644, N. 3015 del 2011 Rv. 249200, N. 3256 del 2013 Rv. 254133, N. 20037 del 2014 Rv. 260160, N. 46471 del 2015 Rv. 265874, N. 19495 del 2016 Rv. 266752).

Nella delineata prospettiva va, peraltro, rimarcato, come - qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito - la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione adottata dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori" (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636, N. 15124 del 2002 Rv. 221322, N. 17979 del 2013 Rv. 255515). Il rilievo sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello è, pertanto, infondato.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla refusione alla parte civile delle spese sostenute nel grado, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

6. Utilizza i propri gatti per infastidire la vicina di casa: condannata per stalking

Nessun dubbio sulla responsabilità per i comportamenti molesti tenuti nei confronti della vicina di casa. La donna sotto processo ha agito consapevolmente, secondo i Giudici, cioè ben sapendo di arrecare fastidio alla dirimpettaia.

Ha volutamente lasciato i propri gatti liberi di scorrazzare fuori dall'appartamento e di fare i loro bisogni dovunque, consapevole di arrecare così fastidio, ogni santo giorno, alla vicina di casa. Condotta, questa, non solo censurabile, ma anche rilevabile penalmente, e sufficiente, secondo i giudici, per una condanna per il reato di stalking (Cassazione, sentenza n. 25097/19, sez. V Penale,).

Molestia. Contesto della stranissima vicenda è la provincia di Trento. Scenario è, più precisamente, una villetta bifamiliare. Lì sono tesissimi i rapporti tra le due vicine di casa, due signore hanno l'uscio di casa uno di fronte l'altro ma mal si sopportano. A testimoniare anche, secondo i Giudici, il comportamento tenuto da Tonia – nome di fantasia – che volutamente trascura la custodia dei propri gatti, lasciandoli liberi di scorrazzare nell'immobile e di fare i loro bisogni ovunque, anche nelle vicinanze dell'appartamento della dirimpettaia – Serena, altro nome di fantasia –.

Questa situazione, protrattasi per lungo tempo, spinge alla fine Serena a denunciare la vicina di casa, e quest'ultima si ritrova condannata per «atti persecutori».

Le valutazioni compiute dai giudici d'Appello vengono ora ritenute corrette dai magistrati della Cassazione. Impossibile, in sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dal legale di Tonia, parlare di «mera incuria colposa nel governo degli animali». Ciò perché, osservano i giudici, si è appurato che «la donna, «nonostante le ripetute lamentele» di Serena, «ha volontariamente continuato a liberare i gatti nelle parti comuni dell'edificio, nella evidente consapevolezza delle conseguenze sul piano igienico che ciò comportava e della molestia che in tal modo arrecava alla propria vicina di casa».

In sostanza, il comportamento tenuto da Tonia è «certamente riconducibile» a quello identificato dal Codice Penale come stalking.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 25097/19; depositata il 5 giugno

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 marzo – 5 giugno 2019, n. 25097

Presidente Vessicchelli – Relatore Pistorelli

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trento ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di To. Al. per il reato di atti persecutori commesso ai danni di Speranza Lorena.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando cinque motivi. Con il primo ed il secondo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla configurabilità del reato. In proposito viene evidenziato come dalle risultanze processuali emerga che gli episodi relativi alle deiezioni dei gatti della To. siano stati occasionali e comunque dovuti ad incuria nella loro custodia, difettando dunque tanto il requisito dell'abitudine della condotta, quanto il dolo richiesto per la sussistenza del reato. Quanto invece all'esposizione all'interno del condominio di scritte e cartelli riportanti minacce ed insulti nei confronti della persona offesa alcuna prova sarebbe emersa in merito alla loro attribuibilità all'imputata. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, con il quale si lamenta il difetto di una tempestiva querela, posto che non ricorrono le condizioni per la procedibilità d'ufficio del reato, mentre con il quarto ed il quinto la ricorrente lamenta difetto di motivazione in merito alla commisurazione del danno liquidato in favore della Speranza e della pena irrogata all'imputata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile.
2. Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, i giudici del merito non hanno sostanzialmente addebitato alla To. una mera incuria colposa nel governo dei propri animali, evidenziando invece come, nonostante le ripetute lamentele, ella abbia volontariamente continuato a liberarli nelle parti comuni dell'edificio abitato anche dalla persona offesa, nell'evidente consapevolezza delle conseguenze sul piano igienico che ciò comportava e della molestia che in tal modo arrecava alla propria vicina. Comportamento questo certamente riconducibile a quello tipizzato dall'art. 612-bis c.p., tanto più che lo stesso non può essere considerato disgiuntamente dagli ulteriori atti contestati, soprattutto ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato e dell'abitudine della condotta, requisiti entrambi motivatamente ritenuti sussistenti dalla Corte territoriale. Quanto alla asserita

occasionalità degli episodi imputati, il ricorso si rivela invece generico, non essendosi confrontato con l'articolata motivazione della sentenza, la quale, oltre che su quanto affermato dalla persona offesa, ha fondato le proprie conclusioni basandosi anche sulle dichiarazioni dei numerosi testi - compresi gli agenti della polizia municipale allertati dalla persona offesa - che avevano avuto modo a vario titolo di frequentare l'edificio e che tutti unanimemente hanno riferito circa la presenza di escrementi animali ovvero del persistente olezzo delle loro deiezioni. In tal senso è poi inconferente che la figlia della persona offesa non convivesse con la medesima, atteso che espressamente la sua testimonianza, per come valorizzata in sentenza, fa riferimento alle occasioni in cui la stessa si recava a far visita alla madre. Per quanto riguarda, poi, l'attribuibilità all'imputata delle scritte e dei cartelli contenenti insulti e minacce, questa è stata logicamente desunta dal giudice dell'appello dal contesto della vicenda, ma, soprattutto, dal fatto che l'edificio teatro dei fatti era una villetta bifamiliare, le cui parti comuni servivano esclusivamente, oltre che l'abitazione della vittima, quella dell'imputata, ritenendo dunque escluso che altri potessero essere stato protagonista di tali comportamenti o avere interesse a porli in essere. Quanto infine all'evento del reato, generica e manifestamente infondata è l'obiezione circa l'inconferenza della certificazione rilasciata dalla psicologa che ha visitato la persona offesa, posto che la ricorrente non evidenzia i motivi di tale assertiva affermazione, peraltro sorvolando sul fatto che lo stato di prostrazione e di ansia in cui versava la vittima è stato provato in sentenza anche facendo riferimento al contenuto delle dichiarazioni di alcuni dei testimoni, rimaste dunque incontestate.

3. Manifestamente infondato è poi il terzo motivo, posto che agli atti è presente valida querela proposta dalla persona offesa il 26 novembre 2013 e successivamente integrata il 14 maggio 2014. Del tutto generiche sono infine le doglianze avanzate con il quarto ed il quinto motivo in merito alla determinazione del risarcimento, effettuato in via equitativa, ed alla commisurazione della pena, profili sui quali la sentenza impugnata ha adeguatamente giustificato la conferma delle statuizioni adottate in primo grado con motivazione solo assertivamente confutata.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in Euro 2.000, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in Euro 2.000, oltre accessori di legge.